



Comune di Riolunato

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.3 DEL 21/03/2020

OGGETTO: Comunicazione al Consiglio Comunale deliberazione n. 14/2020/PRSE della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di marzo alle ore 9.30, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:


| | | | Presenti | Assenti |
|----|------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | Contri Daniela | Sindaco | X | |
| 2 | Checchi Lorenzo | Consigliere | X | |
| 3 | Rocchi Giordano | Consigliere | X | |
| 4 | Amidei Samuele | Consigliere | X | |
| 5 | Migliori Federico | Consigliere | X | |
| 6 | Capasso Pasqualina | Consigliere | X | |
| 7 | Fini Maurizio | Consigliere | | X |
| 8 | Bonfiglioli Fabrizio | Consigliere | | X |
| 9 | Amidei Maria Luisa | Consigliere | | X |
| 10 | Fini Francesco Saverio | Consigliere | X | |
| 11 | Gianni Pamela | Consigliere | X | |

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 3

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dott. Contri Laura, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.




IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Richiamata** la nota della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna prot. n. 113 del 10/01/2020 con la quale venivano richiesti approfondimenti istruttori in merito al questionario sui dati del bilancio consuntivo 2017, ai sensi dell'art.1 commi 166 e segg. Legge n. 266 del 23/12/2015;
- **Dato atto** che il Revisore dei conti ha fornito i chiarimenti richiesti attraverso il sistema conTe;
- **Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 14/2020/PRSE del 5/02/2020, emessa a seguito dell'esame della relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 e dei chiarimenti forniti;
- **Vista** la nota del Sindaco prot. 494 del 24/02/2020, allegata alla presente, con la quale vengono trasmesse tramite PEC alla Corte dei Conti alcune considerazioni in merito alla Deliberazione n. 14/2020/PRSE;
- **Dato atto** che, come prescritto dalla Corte stessa, in data 26/02/2020 la pronuncia di cui trattasi è stata pubblicata ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14/03/2013.n. 33;
- **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco;

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione della Corte dei Conti n. 14/2020/PRSE Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna;
- 3) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'albo pretorio on line dell'Ente e nella sezione amministrazione trasparente.



Deliberazione n. *11*/2020/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| dott. Marco Pieroni | presidente (relatore) |
| dott. Massimo Romano | consigliere |
| dott. Tiziano Tessaro | consigliere |
| dott.ssa Khelena Nlkifarava | referendario |

Adunanza del 5 febbraio 2020
Comune di Riolunato (MO)
Rendiconto 2017

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;


VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;



VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 780 del 28 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2018 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 redatta dall'Organo di Revisione del **Comune di Riolo** (MO);

VISTA la nota prot. n. 113 in data 10 gennaio 2020, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Ente con nota pervenuta in data 17 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 7 del 4 febbraio 2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore;

FATTO E DIRITTO


1. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017).

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del d.l. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*... verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale*

verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre rammentare che l'esercizio 2017 ha segnato un'ulteriore tappa verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che completa le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative ad istituti centrali per la nuova contabilità, quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Particolare rilevanza per i controlli della Sezione assume, nell'ambito del processo di armonizzazione contabile, l'adozione, dal 2017, della contabilità economico-patrimoniale, ormai obbligatoria per tutti gli enti territoriali, anche ai fini dell'adozione, dal 2018, del bilancio consolidato degli enti territoriali con i loro organismi partecipati e su cui si appunterà l'ulteriore verifica della Sezione in base ai principi enunciati nella deliberazione n. 18/SEZAUT/2019/INPR. Tale traguardo segna un significativo potenziamento degli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti e delle collettività amministrative, ma anche l'attuazione definitiva di un sistema di contabilità integrata, richiesto dalla direttiva 2011/85/UE.



La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003; sicché, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà contabile. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

2. L'esame delle criticità

Ciò precisato e passando all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2017 del Comune di Riolunato sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento. Lo scrutinio della situazione finanziaria dell'Amministrazione comunale ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 113 del 10 gennaio 2020).


3. Ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

3.1 L'esame del questionario sul rendiconto 2017 si è soffermato anche sulla capacità di onorare tempestivamente i pagamenti afferenti alle obbligazioni assunte dall'ente, che incide sulla liquidità complessiva, ed è emerso che l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti del Comune di Riolunato,

nel 2017, era pari a 9,44 giorni. Tale valore restituisce il ritardo medio dei pagamenti effettuati dall'Amministrazione, rispetto alla scadenza, espresso in giorni (si tratta di una media ponderata all'importo delle fatture) e nella risposta ai chiarimenti istruttori il Comune ha comunicato di aver sollecitato i responsabili al rispetto dei termini di pagamento; ha fornito l'Indicatore di tempestività dei pagamenti rilevato per gli anni successivi, in miglioramento (-8,24 nel 2018 e -14,04 nel 2019) ed infine ha precisato di non avere pagato interessi di mora per i ritardati pagamenti.

3.2 Nel prendere atto del miglioramento verificatosi, la Sezione rileva comunque che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta, per il Comune, il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

La Sezione sottolinea che il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", reca disposizioni che si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 1 del d.lgs. n. 231/2002 e art. 3, co. 1, del d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192). Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, per quanto qui d'interesse, si intendono per "transazioni commerciali" i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; s'intendono per "pubblica amministrazione" le amministrazioni di cui all'art. 3, co. 25, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture") e ogni altro soggetto, allorquando svolgano attività per la quale sono tenuti al rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 dispone (co. 1) che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ed indica (co. 2) i seguenti termini: "a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla



decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data". È previsto altresì (art. 4, co. 4) che "Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto". Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto 6 sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti (art. 4, co. 7). Ai sensi dell'art. 7 del decreto "1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6. 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la

predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice". Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (art. 11 del decreto).


La complessiva disciplina recata dal d.lgs. n. 231/2002, si presenta, pertanto, particolarmente rigorosa, a tutela della tempestività nei pagamenti ai creditori, e deve ritenersi derogabile solo nei limiti strettamente indicati dalle disposizioni del decreto come sopra illustrato.

3.3 Sebbene risulti un miglioramento di tale indicatore nei periodi successivi all'anno 2017, è indispensabile in ogni caso che l'Ente provveda ad attuare tutte le misure necessarie a garantire costantemente il rispetto dei termini di pagamento. Si richiama pertanto il Comune al puntuale rispetto delle regole più sopra ricordate in tema di pagamenti, evidenziando che la loro inosservanza non solo espone l'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma viepiù alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento, palesando altresì un condizionamento della capacità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni e di adempiere ai pagamenti, in contrasto quindi con l'esigenza di garantire sia *l'agere licere*, che il rispetto del "*buon andamento*" dell'azione amministrativa contemplati dall'art. 97 della Costituzione.

4. Mancanza della doppia asseverazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati

4.1 Dal questionario sul rendiconto 2017 del Comune di Riolunato emerge la mancata doppia asseverazione dei prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati e in risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori il Comune ha precisato che "non è stata acquisita la doppia asseverazione all'interno della nota Informativa ex art. 11, c. 6, lettera j), d.lgs. 118/2011 ma sono depositati agli atti dell'Ente le attestazioni degli organismi partecipati rispetto all'esistenza o meno di debiti/crediti al 31/12/2017".

4.2 La Sezione rammenta, preliminarmente, al riguardo, che «tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale (Corte cost. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (sent. Corte cost. n. 101 del 2018 e 247 del 2017) che l'art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l'equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata,



mentre quello del secondo periodo riguarda l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l'equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato.» (Corte cost 6/2019).

In questo quadro, diviene indispensabile che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (sentenza n. 252 del 2015).

4.3 La Sezione evidenzia che l'adempimento normativo in questione, di cui all'art. 11 comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria pertanto al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, così come "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione".

L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è tra l'altro sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio (Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 2/2016), così che in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

4.4 Si invitano pertanto l'Ente e l'Organo di revisione di adoperarsi al fine di assicurare il pieno adempimento all'obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati completi dell'asseverazione degli organi di controllo delle società. Né è fuor di

luogo sottolineare che il controllo sugli equilibri finanziari, intestato all'organo di revisione, secondo la norma dell'art. 147-*quinquies*, comma 3, "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Riolunato:

- accerta una situazione di potenziale incertezza e dunque di fragilità degli equilibri di bilancio, in riferimento alle criticità sopra descritte;

- prescrive all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost. e della legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati - nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 svolto da questa Sezione - in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- prescrive all'organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiali in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Riolunato.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020.

Il presidente e relatore


(Marco Peroni)

Depositata in segreteria il 5 febbraio 2020

Il Funzionario preposto

(Rossella Broccoli)

9





COMUNE DI RIOLUNATO
(MO)

☎ 0536/75119

☎ 0536/75324

✉ Via Castello, 8 – 41020 RIOLUNATO MO
e-mail: sindaco@comune.riolunato.mo.it

Spett.le
CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di controllo
per l'Emilia Romagna

Prot. 494
Riolunato, 24/02/2020

Oggetto: Deliberazione n.14/2020/PRSE – Considerazioni

Trasmissione via PEC

Con riferimento alla deliberazione di codesta spett.le Corte, citata in oggetto e relativa all'esame del Rendiconto 2017 del nostro Comune, con la presente, desideriamo comunicare quanto segue:

- Abbiamo preso visione delle considerazioni e delle disposizioni in essa contenute, alle quali abbiamo provveduto immediatamente a dare corso;
- A scopo meramente informativo e per dovere di chiarezza, ci preme fornire alcune doverose precisazioni in merito alle criticità evidenziate ed ai rimedi già posti in essere per risolverle

1) Ritardi nei pagamenti della P.A.

Dal Rendiconto dell'anno 2017 emerge un tempo di ritardo medio nel pagamento delle fatture pari a 9,44 giorni, dato che a suo tempo ci allertò immediatamente, portandoci all'assunzione di provvedimenti urgenti i quali, come dimostrato, portarono ad un immediato riallineamento dell'attività interna, tale da sortire una tempestiva, considerevole riduzione dei tempi medi di pagamento, che sono passati a – 8,4 giorni nel 2018 ed a – 15,00 giorni nel 2019, con evidente, notevole anticipo rispetto ai tempi normativamente previsti.

Per quanto attiene agli interessi legali di mora, siamo consapevoli che il mancato rispetto del termine di pagamento espone l'Ente a eventuali richieste dei creditori e quindi ad un potenziale squilibrio di bilancio ma ci preme assicurare che, come già comunicato, nel caso specifico il Comune non ha sostenuto alcun onere derivante dall'applicazione di interessi moratori.

Rimane comunque obiettivo prioritario della nostra Amministrazione assicurare l'osservanza del dettato legislativo attraverso costante attività di vigilanza sia da parte dell'organo politico sia da parte della Responsabile del Servizio Finanziario, azione per la quale si garantisce il nostro pieno impegno.

2) **Mancanza della doppia asseverazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati**

Contrariamente a quanto rilevato nella deliberazione di codesta Corte, il Comune disponeva all'atto dell'approvazione del Rendiconto 2017 della doppia asseverazione dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e gli organismi partecipati. Le eventuali indicazioni contrarie a suo tempo fornite sono riconducibili esclusivamente ad un mero errore materiale. A riprova di ciò si trasmettono, in allegato, le asseverazioni relative alle società partecipate che risultano essere LEPIDA S.P.A., AMO S.P.A., SETA S.P.A. e CONSORZIO DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE VALLI DEL CIMONE.

Ci si scusa per quest'ultimo inconveniente che ha portato ad un'importante carenza informativa nell'esame della documentazione del nostro rendiconto 2017 e si ringrazia per l'attenzione.

Rimanendo a disposizione per fornire ulteriori informazioni e/o chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL SINDACO
Daniela Contri

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Costantina Contri

Originale firmato digitalmente

COMUNE DI RIOLUNATO (MO)

Nota informativa ex art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011

CONSORZIO DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE VALLI DEL CIMONE

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l'adempimento è stato reintrodotta, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

| <i>Ragione sociale</i> | <i>Quota di partecipazione</i> |
|----------------------------|--------------------------------|
| CONSORZIO VALLI DEL CIMONE | 0,82 % |

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società. Si precisa che la differenza di €. 110,00 è data dal fatto che il Consorzio Valli del Cimone conteggia la fattura 27PA 30/11/17 solo per l'imponibile (€.500) mentre il debito dell'Ente è comprensivo dell'Iva, quindi con una differenza in più di €. 110,00.

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

| <i>Ragione sociale</i> | <i>Credito del Comune</i> | <i>Debito del Comune</i> |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| CONSORZIO VALLI DEL CIMONE | € 1.015,84 | € 4.480,88 |

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Riolunato, 20/03/2018

Il Responsabile Finanziario




ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il Revisore Unico del Comune di RIOLUNATO assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Consorzio di Promocommercializzazione turistica dell'Appennino Modenese Valli del Cimone.

Riolunato, 20/03/2018

Il Revisore Unico



Pavullo nel F. . 15/03/2018
Prot. 77

| | |
|---|---------------------------------|
| COMUNE DI RIOLUNATO (MO) | |
| UFFICIO PROTOCOLLO | |
| 15 MAR. 2018 | |
| Prot. N. | 47 |
| ENTRATA <input checked="" type="checkbox"/> | USCITA <input type="checkbox"/> |

SPETT.LE
COMUNE DI RIOLUNATO
VIA CASTELLO, 8
41020 RIOLUNATO MO

OGGETTO: estratto conto partite aperte a debito/credito AL 31/12/2017.

Con la presente siamo ad informarvi sulle seguenti partite aperte iscritte a bilancio al 31/12/17:

a ns. credito:

- fl. 27PA 30/11/17 "NATALE 2016" € 500,00 imponibili
- contribuzione soci 2017 € 2.200,00 lordi r.a.
- consorilli soci 2016 € 1.670,88 lordi r.a.

per un totale di € 4.370,88.

A ns. debito:

- Reversale Cimone in Famiglia 2014 € 1.015,84

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

L'Amministrazione
Gagliardelli Claudia

COMUNE DI RIOLUNATO (MO)

Nota informativa ex art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011

Società: LEPIDA S.P.A.

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l'adempimento è stato reintrodotta, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

| <i>Ragione sociale</i> | <i>Quota di partecipazione</i> |
|------------------------|--------------------------------|
| LEPIDA SPA | 0,0016 % |

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.


L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

| <i>Ragione sociale</i> | <i>Credito del Comune</i> | <i>Debito del Comune</i> |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| LBPIDA s.p.a. | € 0,00 | € 0,00 |

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Riolunato, 20/03/2018

Il Responsabile Finanziario



COMUNE DI RIOLUNATO (MO)

Nota informativa ex art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011

Società: SETA S.P.A.

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, tuttavia l'adempimento è stato reintrodotta, a partire dal rendiconto 2015, dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

| Ragione sociale | Quota di partecipazione |
|-----------------|-------------------------|
| SETA SPA | 0,001 % |

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.


L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

| Ragione sociale | Credito del Comune | Debito del Comune |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| SETA S.P.A. | € 0 | 0 |

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Riolunato, 20/03/2018

Il Responsabile Finanziario





SETA SpA
Prot. 7240/18
Data 09/03/2018
Partenza



Spett.le
COMUNE DI RIOLUNATO
VIA CASTELLO, 8
41020 RIOLUNATO (MO)

Trasmessa via e-mail all'indirizzo: comune@cert.comune.riolunato.mo.it

OGGETTO: richiesta attestazione dei crediti e debiti di Seta SPA vs. Comune di Riolunato al 31/12/17 ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j del D.L. n. 118/2011.

In ottemperanza a quanto richiesto ai sensi del decreto legge di cui all'oggetto dichiariamo che al 31/12/17 non risultano crediti/debiti di Seta SPA nei confronti di questo spettabile Ente.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

Gabriele Minghetti
gabriele.minghetti@setaweb.it
059416930

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Padelloni

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Contri Daniela

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Fto Contri Laura

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Addì, li 8 MAG 2020

La Responsabile del Settore Amministrativo

Fto Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li _____

Il Vice-Segretario Comunale
Fto Contri Laura

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li _____

La Responsabile del Settore Amministrativo
Claudia rag. Contri
